

Sentenza: 26/3/2010, n.122

Materia: disciplina dell'utilizzazione di programmi per elaboratore elettronico a *software libero e a codice sorgente aperto*

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articolo 117 secondo comma lettere e) dedotta dal ricorrente, ed l) della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: legge Regione Piemonte 26 marzo 2009, n.9 (Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione) articolo 1 comma 3, articolo 3, articolo 4 comma 1, articolo 5 comma 1, articolo 6 commi 1 e 2.

Esito: illegittimità costituzionale degli articoli 1 comma 3 e 3, infondatezza della questione di legittimità sollevata sulle altre disposizioni impugnate

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna varie disposizioni della legge piemontese sulla base di diversi profili d'illegittimità costituzionale e comunque chiedendo che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'intera legge in via consequenziale alle violazioni denunciate.

Si costituisce in giudizio la Regione Piemonte chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso.

In primo luogo viene impugnato l'articolo 1 comma 3 che esclude la cessione del software libero dall'applicazione della normativa statale in materia di tutela del diritto d'autore. Secondo il ricorrente, il software libero è un'opera dell'ingegno e al pari di ogni altro programma per elaboratore è oggetto di diritto d'autore e la deroga all'ipotesi di reato contemplata dall'articolo 171 bis della l.633/1941 come sostituito dall'articolo 13 della l.248 del 2000 per i casi di vendita e utilizzazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, costituisce un'invasione della competenza legislativa dello Stato in materia di ordinamento civile e penale di cui alla lettera l) dell'articolo 117 comma 2 della Costituzione.

La Corte Costituzionale ritiene fondata la censura poiché l'ampia formula adottata dal legislatore regionale esclude dall'applicazione del precetto penale la cessione in qualsiasi forma del software libero, anche nel caso in cui essa si riveli abusiva per invalidità della licenza o per violazione di limiti e prescrizioni imposti dalla licenza stessa. Per questo la disposizione lede la competenza esclusiva dello stato in materia penale.

Viene poi impugnato l'articolo 3 della legge in oggetto, ai sensi del quale chiunque ha diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare un software originale

compatibile con gli standard di comunicazione e formati di salvataggio di un altro software, anche proprietario.

Secondo la difesa erariale tale disposizione interviene nel diritto d'autore in violazione della normativa statale sopra citata, di cui alla l.633/1941 e succ. mod. e quindi dell'articolo 117 secondo comma lettera l).

Secondo la Corte anche tale questione di legittimità costituzionale è fondata. Infatti l'articolo 64 quater della citata legge sul diritto d'autore stabilisce che l'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta per sviluppare nuovi programmi, interoperabili con quelli esistenti ma stabilisce due requisiti generali e cioè che la riproduzione del codice del programma di elaborazione e la traduzione della sua forma siano indispensabili allo scopo di ottenere le informazioni necessarie per consentire l'interoperabilità con altri programmi. La disposizione regionale, invece, non soltanto non prevede alcun requisito o condizione per il diritto affermato ma lo estende anche al software proprietario, cioè al programma per elaboratore rilasciato con licenza d'uso che non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 2 comma 1 lettera a) della stessa legge regionale.

In tal modo, secondo la Corte, si deroga alla norma statale sul diritto d'autore di cui all'articolo 64 quater citato e si viola la competenza statale in materia di ordinamento civile.

Il governo censura ancora l'articolo 6 comma 1, ai sensi del quale la Regione utilizza nella propria attività programmi per elaboratore elettronico dei quali detiene il codice sorgente con la possibilità di modificare i programmi per elaboratore in modo da poterli adattare alle proprie esigenze. Secondo la difesa erariale la norma andrebbe pertanto oltre la potestà legislativa regionale, in quanto violerebbe la disciplina nazionale in materia di diritto d'autore.

Secondo la Consulta tale questione non è fondata poiché la norma, attinente all'ambito dell'organizzazione dei servizi tecnici ed amministrativi regionali di competenza residuale della regione, consente, sulla base della legittima detenzione del codice sorgente del programma, che si evince dalla lettura di tutte le disposizioni dell'articolo 6, non solo la disponibilità ma anche la modifica del codice sorgente, senza riconoscere affatto un nuovo diritto e quindi senza dar luogo alla violazione del diritto d'autore.

Il ricorrente impugna altresì il comma 2 dell'articolo 6, secondo cui la Regione nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico privilegia i programmi appartenenti alla categoria del software libero e i programmi il cui codice è ispezionabile dal titolare della licenza, nonché l'articolo 4 comma 1, ai sensi del quale la Regione utilizza programmi per elaboratore a sorgente aperto e a formati aperti per la diffusione di documenti soggetti all'obbligo di pubblicità, ed infine l'articolo 5 comma 1 che prevede l'utilizzo di programmi a sorgente aperto per il trattamento dei dati personali o di quei dati la cui diffusione a terzi non autorizzati può comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza. Secondo la difesa erariale tutte queste disposizioni della l.r. 9/2009 darebbero luogo ad una lesione del principio della concorrenza, imponendo all'amministrazioni locali l'acquisto di software esclusivamente a codice aperto.

Secondo la Corte la questione di legittimità costituzionale sollevata su tali disposizioni non è fondata. Infatti, emerge chiaramente dal tenore delle stesse

che non vi è alcuna imposizione agli enti locali bensì le norme hanno come destinatari solo la regione e gli enti da essa dipendenti, che sono liberi di organizzare i propri servizi informatici nel modo in cui ritengono più opportuno.

Inoltre la scelta a favore di questo tipo di programmi, è solo tendenziale e non esclusiva e, in ogni caso, i concetti di software libero e di software con codice ispezionabile non coincidono con una determinata tecnologia, marca o prodotto bensì esprimono solo una categoria giuridica relativa al diverso contenuto della licenza posta a fondamento della disciplina dei diritti di utilizzazione del programma.

La Corte Costituzionale dichiara, pertanto, l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 comma 3 e 3, e l'infondatezza delle questioni di legittimità sollevate in ordine all'articolo 4 comma 1, 5 comma 1 e 6, commi 1 e 2, della legge regionale impugnata.